

Pubblicato il 04/05/2022

N. 03033/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04696/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4696 del 2021, proposto da Biagio Mancino, rappresentato e difeso dagli avvocati Settimio Di Salvo, Valentina Marchese e Rocco Travaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monte di Procida, non costituito in giudizio;

nei confronti

Mauro Mancino, rappresentato e difeso dagli avvocati Severino Nappi e Francesco Percuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum

Antonio Mancino, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Guasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) dell'ordinanza n. 15 di demolizione opere edili abusive e ripristino stato dei luoghi del 16.08.2021, adottata dal Comune di Monte di Procida, dove viene intimato al ricorrente di *“demolire le opere abusive come descritte in narrativa e segnatamente l'unità abitativa al primo piano ed il vano adibito a garage a livello del piano terra, costituenti un'unica unità immobiliare as uso residenziale sita in Monte di Procida alla via Filomarino 191, in Catasto identificata al foglio 5, p.lla 1227 sub 1 e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro 90 (novanta giorni) dalla notifica della presente”*;

2) di ogni atto preordinato, successivo o comunque connesso a quello innanzi richiamato del Comune di Monte di Procida.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mauro Mancino;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum di Antonio Mancino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente presentava domanda di condono di opere abusive realizzate *“tra il 1982 e il 1983”* sul fondo di proprietà, nel Comune di Monte di Procida, ottenendo la agognata concessione edilizia in sanatoria con provvedimento comunale, n. 21 del 20.12.2011.

1.1. Tale ultimo atto, tuttavia, veniva annullato con sentenza di questo TAR, n. 3036/2017 del 7.6.2017, emanata a definizione del giudizio di impugnazione esperito dai sigg. Pasquale Mancino, Filomena Clemente, Mauro Mancino e Sergio Mancino, proprietari di un fabbricato confinante.

1.2. Le ragioni dell'annullamento giurisdizionale del condono ottenuto dal ricorrente risiedevano nella circostanza che la sopraelevazione del fabbricato esistente fosse stata effettuata in violazione dell'art. 9 del DM n. 1444/1968, che prescrive per i nuovi edifici la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edificio antistante; circostanza obnubilata dalla Amministrazione, tenuto conto della realizzazione – nelle more della definizione del procedimento di condono- nell'area *de qua*, di un fabbricato; la verifica delle distanze, indi, avrebbe dovuto essere effettuata dal Comune tenendo conto di tale *“sopravvenienza”* rispetto al momento della commissione degli abusi.

1.3. La sentenza passava in giudicato e il Comune provvedeva altresì ad annullare, con atto del 18.2.2019, il ridetto provvedimento di condono, per vero già annullato da questo TAR.

1.4. A seguito di apposita diffida a provvedere – emanando i consequenziali atti repressivi, demolitori e/o ripristinatori – e del silente contegno serbato dal Comune, l'odierna parte privata resistente insorgeva nuovamente avanti questo TAR *ex artt. 31 e 117 c.p.a.* avverso il silenzio inadempimento della Amministrazione.

1.5. Con sentenza n. 4514/2021 del 30 giugno 2021 questo TAR accoglieva il ricorso, rilevando tra l'altro che *“L'Amministrazione, infatti, ha l'obbligo di avviare e concludere i procedimenti volti al ripristino dello stato dei luoghi, trovando tale doverosità fondamento nella legge”*.

1.6. Di qui la emanazione da parte del Comune di Monte di Procida della ingiunzione n. 15, di demolizione opere edili abusive e ripristino stato dei luoghi del 16.08.2021, recante l'ordine di *“demolire le opere abusive come descritte in narrativa e segnatamente l'unità abitativa al primo piano ed il vano adibito a garage a livello del piano terra, costituenti un'unica unità immobiliare ad uso residenziale sita in Monte di Procida alla via Filomarino 191”*.

1.7. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

- insussistenza - violazione delle fasi procedurali - assenza d'istruttoria - consolidarsi del silenzio assenso, atteso che la sentenza di questo TAR n. 3036/17 avrebbe annullato la sanatoria solo per la omessa verifica da parte del Comune della distanza tra gli edifici; verifica neanche successivamente effettuata dal Comune che dunque, dopo l'annullamento, non si sarebbe ancora pronunziato espressamente sulla domanda di condono avanzata dal ricorrente; peraltro, tenuto conto del lasso di tempo intercorso dalla emanazione della ridetta sentenza del TAR, sulla domanda di condono si sarebbe formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 35, comma 17, l. 47/85, avendo il ricorrente versata la oblazione e ottenuto il parere paesaggistico;
- carenza di motivazione - assenza di interesse pubblico - principio dell'affidamento, trattandosi di opere edificate nel 1983, per abitazione familiare, destinate ad essere demolite per effetto di una violazione - mancato rispetto di distanze - concretatasi solo nel 2002 allorché il controinteressato, 15 anni dopo la presentazione della domanda di condono da parte del ricorrente, ha realizzato il proprio fabbricato;
- carenza dell'istruttoria - violazione dell'art. 33 del d.p.r.380/2001 nella parte in cui commina la sanzione pecuniaria in luogo dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi, per avere la Amministrazione - tenuto conto della asserita impossibilità di procedere alla demolizione delle opere sanzionate, atteso che ciò *“comprometterebbe irrimediabilmente la statica e l'agibilità dell'intero fabbricato”* - illegittimamente adottato la gravata ingiunzione a demolire, in luogo della sanzione pecuniaria *ex art. 33 DPR 380/01*.

1.8. Interveneva *ad adiuvandum* il sig. Antonio Mancino, nella *qualitas* di residente nella unità abitativa sottostante quella interessata dalla demolizione, instando per l'accoglimento del gravame.

1.9. Si costituiva, altresì, il sig. Mauro Mancino - dal cui invito-diffida era originata la *potestas* repressiva oggetto di scrutinio - rilevando preliminarmente la inammissibilità dell'intervento e del gravame, e concludendo in ogni caso per la sua reiezione, comechè infondato.

1.10. Non si costituiva la intimata Amministrazione e al fine, illustrate le rispettive posizioni delle parti costituite con ulteriori scritti difensivi, la causa veniva introitata per la decisione all'esito della pubblica udienza del 22 marzo 2022.

2. Il ricorso, benché ammissibile al pari dell'intervento *ad adiuvandum*, non è fondato.

Vanno, in via liminare, esaminate le plurime eccezioni di rito formulate dal resistente sig. Mauro Mancino, al fine di disvelarne la evanescenza.

2.1. E, invero, quanto alla eccezione di inammissibilità per mancata notificazione del gravame ad almeno uno dei controinteressati, *qualitas* che sarebbe nella specie rivestita da esso sig. Mauro Mancino, valga il rammentare il dato inveterato del diritto vivente in forza del quale, a fronte dell'esercizio della *potestas* sanzionatoria e repressiva - in quanto funzionale a reprimere la violazione dell'illecito e, in materia edilizia ed urbanistica, altresì ad assicurare il ripristino dello *status quo ante* e la riparazione del *vulnus* arrecato al territorio - non è dato rinvenire qualsivoglia controinteressato, inteso quale soggetto direttamente attributario di un bene giuridico ad opera della *actio* provvedimentoale, e perciò stesso portatore di un interesse eguale e contrario (alla conservazione) rispetto a quello vantato dal ricorrente (all'annullamento).

2.1.1. In altre parole, la situazione di vantaggio che eventualmente può rinvenire ai terzi a cagione dell'esercizio del potere e (massimamente) della sua esecuzione, costituisce per così dire un *“effetto riflesso”* dell'azione pubblica, adoperando le tradizionali categorie dommatiche scolpite da autorevole dottrina germanica (TAR Campania, VI, 15 settembre 2020, n. 3813).

2.1.2. La repressione di un illecito amministrativo e la reintegrazione dell'ordine giuridico violato costituisce dovere generale della Amministrazione nei confronti di tutti i consociati, sebbene il concreto esercizio della *potestas* di vigilanza possa essere:

- *ab initio* stimolato ed eccitato da soggetti a vario titolo interessati, e perciò a questo "legittimati";
- *ex post*, foriero di vantaggi *specifici e particolari* - rispetto a quelli che la generalità degli amministrati in ogni caso ritrae per effetto della riparazione del *vulnus* arrecato al territorio, quale bene comune - rivenienti ad esempio, come nel caso che ne occupa, dalla *vicinitas* all'area abusiva.

2.1.3. Di qui la inesistenza di un obbligo, peraltro sanzionato con la draconiana misura della inammissibilità del gravame, di coinvolgimento del soggetto che - pur "specificamente interessato" al mantenimento del provvedimento, stante la *vicinitas* all'immobile, e anche in ragione della sua pregressa attività di stimolo ed impulso all'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo della Amministrazione - *non è diretto destinatario* di benefici e/o vantaggi rivenienti dal provvedimento.

Chè la *potestas* di repressione e punizione dell'illecito non contempla *specifici beneficiari*, perseguendo direttamente ed esclusivamente l'interesse pubblico alla riparazione in forma specifica del nocumento arrecato al bene protetto e quello alla punizione dell'*agere* del trasgressore (TAR Campania, VI, 3813/20, cit.).

2.1.4. Sul punto, si è ribadito che "*nell'impugnazione di un'ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare alla Pubblica amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4174)*" (CdS, VI, 5 giugno 2020, n. 3581).

2.1.5. In ogni caso, anche se trattasi di argomentazione a rigore avente carattere logicamente *potiore* rispetto a quella già passata in rassegna, non può non rimarcarsi financo un profilo di *inammissibilità* della eccezione, per carenza di interesse, non essendo stata rappresentata alcuna lesione di natura sostanziale alle prerogative difensive del sig. Mauro Mancino, che non a caso è ben intervenuto nel giudizio e ha quivi dispiegato, *plena causae cognitio*, le proprie guarentigie difensive.

2.1.6. Di talché, in omaggio al canone giuspubblicistico della strumentalità delle forme, la possibilità che in concreto ha avuto il sig. Mauro Mancino (già segnalante gli abusi in sede procedimentale) di consapevolmente dispiegare il proprio diritto di difesa in sede giurisdizionale consente di:

- escludere *in nuce* la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in definitiva presidiato dalla norma processuale che impone la evocazione in giudizio del controinteressato, e dunque di reputare salvaguardati i canoni assiologici ed i principi ad essa norma sottesi (artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 47 Carta UE);

- rinvenire la carenza di interesse alla proposizione di una siffatta eccezione, mancando la allegazione di un eventuale ed irrimediabile *vulnus* al diritto di difesa, rilevante ai fini del presente giudizio.

2.2. Parimenti ammissibile è l'intervento adesivo dipendente del sig. Antonio Mancino, atteso che:

- l'intervento *ad adiuvandum* può essere presentato dai titolari di posizioni soggettive dipendenti da quella del ricorrente, o, comunque, da coloro che vantano un interesse indiretto alla demolizione degli effetti prodotti dall'atto impugnato, in quanto tali effetti incidono negativamente sulla propria posizione giuridica;
- nella fattispecie *de qua agitur* la ingiunzione a demolire afferisce alla unità abitativa soprastante quella di cui è proprietario, e ove risiede, l'interventore *ad adiuvandum* (cfr., la documentazione versata in atti attestante la *qualitas* di titolare del diritto dominicale e di possessore dell'immobile sottostante quello attinto dalla *potestas* repressiva quivi censurata);

- nella prospettazione della parte ricorrente -cui l'interventore aderisce- la demolizione delle opere abusive sarebbe idonea a compromettere la staticità dell'immobile, esponendo anche il piano sottostante -ove risiede esso interventore- a "*lesioni e crolli*" siccome evidenziato "*nelle relazioni tecniche del prof. Pasquino versate in atti dal ricorrente*" (pag. 2, memoria dell'interventore del 16 dicembre 2021).

2.3. Il ricorso, siccome sopra preannunziato, non è fondato.

2.4. Quanto al primo mezzo, valga il rilevare quanto appresso.

2.4.1. Occorre, *in limine*, prendere le mosse dalle statuizioni contenute nella sentenza di questo TAR n. 3036/17, pel tramite delle quali veniva annullato il provvedimento di condono n. 21 del 21 dicembre 2021, rilasciato dal Comune in favore di parte ricorrente.

2.4.2. L'annullamento della ridetta sanatoria veniva disposto da questo TAR in accoglimento della censura con cui si lamentava la violazione delle distanze tra edifici in violazione delle norme civilistiche e della normativa urbanistica, atteso che:

- “la sopraelevazione del fabbricato esistente è stata rilasciata in violazione dell’art. 9 del DM n. 1444/1968 che prescrive per i nuovi edifici la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”;

- “nel rilasciare il titolo edilizio in sanatoria è chiamato a verificare la sussistenza del requisito della distanza minima stabilito dal citato art. 9. Questo Tribunale (n. 4322/2016) ha recentemente ribadito che ferma la tutela che i privati possono ottenere presso il giudice civile, l’amministrazione nel concedere il titolo in sanatoria deve comunque considerare le norme che, anche a tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio, stabiliscono le distanze dai confini e dalle costruzioni”;

- “nel caso di specie, in punto di fatto, è incontestato (cfr. perizia del 3 aprile 2017 del controinteressato) che tra i due immobili (dei ricorrenti e del sig. Biagio Mancino) vi è una distanza inferiore ai 10 metri (si rammenta che la norma in questione, in ragione della sua ratio di tutela della salubrità è applicabile non solo alle nuove costruzioni ma anche alle sopraelevazioni, come in questo caso, di edifici esistenti – cfr. C.d.S. n. 5759/2011)”;

- “assodato, dunque, che risulta operante il limite di distanza dei 10 metri tra edifici e che il Comune avrebbe dovuto verificarne la sussistenza in sede di rilascio del condono edilizio, deve essere esaminata l’obiezione del controinteressato circa il fatto che al momento della realizzazione della sopraelevazione (1982) e al momento della presentazione della domanda di condono (1986) l’immobile dei ricorrenti aveva consistenza del tutto diversa da quella attuale essendo stato, in un tempo successivo, mutato lo stato dei luoghi”;

- “dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dal controinteressato si evince che i ricorrenti (in particolare, Pasquale Mancino) hanno effettivamente “mutato lo stato dei luoghi” (mediante lo spostamento del fabbricato verso sud ovest) rispetto a quando fu abusivamente realizzata la sopraelevazione di cui è causa; ciò nondimeno tale mutamento è avvenuto sulla base di un titolo edilizio (l’autorizzazione sindacale prot. 14442 del 23 settembre 1999 rilasciata a Pasquale Mancino). Tale titolo edilizio, che secondo il controinteressato sarebbe stato rilasciato dal Comune senza considerare lo stato dei luoghi dell’epoca (ossia l’esistenza della sopraelevazione abusiva situata ad una distanza inferiore ai 10 metri) non risulta essere stato mai impugnato”;

- “il controinteressato non può invocare a proprio favore il principio della prevenzione in quanto la sopraelevazione realizzata nel 1982 era abusiva mentre la costruzione realizzata successivamente dai ricorrenti è stata eseguita sulla base di un titolo edilizio rimasto inoppugnato. Il Comune doveva, quindi, verificare la sussistenza del requisito della distanza minima alla data del rilascio del condono (2011) rispetto all’edificio legittimamente realizzato dai ricorrenti e non rispetto alla situazione esistente al momento della edificazione abusiva (1982) (quando il manufatto dei ricorrenti ancora non c’era)”.

2.4.3. Dalle statuizioni sopra riportate emerge –contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente- che la statuizione caducatoria riposa sull’infettibile sostrato:

- di fatto, costituito dalla distanza tra i due immobili, siccome inferiore ai 10 metri; sul punto non equivoco è il passo della decisione ove è testualmente dato leggere che “in punto di fatto, è incontestato (cfr. perizia del 3 aprile 2017 del controinteressato) che tra i due immobili (dei ricorrenti e del sig. Biagio Mancino) vi è una distanza inferiore ai 10 metri”;

- di diritto, attesa i) la applicabilità delle norme in materia di distanze contenute nel DM del 1968 “direttamente precettive anche nei rapporti tra privati”, “anche alle sopraelevazioni, come in questo caso, di edifici esistenti – cfr. C.d.S. n. 5759/2011” e, dunque, ii) la necessità della verifica del loro rispetto da parte della Amministrazione “alla data del rilascio del condono (2011) ... e non rispetto alla situazione esistente al momento della edificazione abusiva (1982)”.

2.4.4. La rimozione dal mondo del diritto del provvedimento di sanatoria, comechè adottato in carenza dei presupposti di fatto e di diritto e in violazione delle regole in tema di distanze minime, indi:

- rende illegittima ex tunc la costruzione realizzata dal ricorrente, siccome non assistita da un valido ed efficace provvedimento abilitativo;

- impone la adozione dei consequenziali provvedimenti repressivi, funzionali al ripristino dell’ordine giuridico violato;

- costituisce fatto giuridico costitutivo della potestas ingiuntiva azionata dalla Amministrazione –anche a seguito delle ulteriori statuizioni rese da questo TAR (sentenza 4514/21) a’ sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. – che si appalesa, per tale verso, necessitata.

2.4.5. Di qui la inaccogliabilità delle tesi di parte ricorrente circa la perdurante “pendenza” del procedimento di condono, ovvero la sua positiva conclusione mediante silenzio assenso a far data dalla emanazione della sentenza di questo TAR n. 3036/17.

Tale ultima sentenza, invero:

- ha esaurito la vicenda procedimentale afferente al condono, cercando la inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio di esso condono;
- ha dunque investito il Comune del potere-dovere -non già, come opinato da parte ricorrente, di nuovamente procedere alla “istruzione” della domanda di condono - bensì e di contro, di procedere alla adozione dei provvedimenti di *vigilanza edilizia consequenziali* alla riconosciuta “insanabilità” delle opere che ne occupano.

2.5. Anche il secondo mezzo non è fondato.

2.5.1. La caducazione del provvedimento di condono del 2011 ha determinato la piena “riespansione” della anti giuridicità permanente che tipicamente connota la trasformazione *sine titulo* di un immobile, comechè arrecante *in continuum* un *vulnus* diuturno al territorio e al paesaggio.

2.5.2. Ciò che disvela:

- la sussistenza *in re ipsa* dell’interesse pubblico alla rimozione di tale rinnovata situazione di illiceità, con il nocumento arrecato ai valori fondamentali della regolare conformazione urbanistica del territorio comunale;
- la preminenza *in nuce* dell’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso e, dunque, alla cessazione della situazione di perdurante illiceità;
- la inesistenza, di contro, di una forma di legittimo affidamento in capo al ricorrente, atteso che la costruzione successivamente realizzata *in loco* nel 2002 –e che poi ha in concreto determinato la violazione delle prescrizioni in tema di distanze- era stata assentita dalla Amministrazione, con un provvedimento inoppugnabile, comechè non mai gravato da esso ricorrente.

2.5.4. Ne discende, in definitiva, la legittimità della ingiunzione a demolire da ultimo emanata, comechè avente ad oggetto una opera non assistita (ovvero, non più assistita, dopo la sentenza di questo TAR 3036/17) da titolo abilitativo alcuno.

2.5.5. Nessun vizio di natura motivazionale *stricto sensu* intesa, di poi può affliggere il gravato provvedimento di ingiunzione a demolire, trattandosi di atto che - cercando la esistenza di un illecito, ed irrogando la relativa sanzione - necessita di *giustificazione*, più che di motivazione, consistente:

- nell’*acclaramento* dei fatti, *id est* della realizzazione delle opere e degli interventi edilizi;
- nella *sussumibilità* di tali interventi nel novero di quelli necessitanti di un titolo abilitativo;
- nella certazione della loro realizzazione, di contro, *in assenza* del prescritto provvedimento abilitante.

2.5.6. Di qui il consolidato insegnamento a mente del quale i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, in quanto espressione di *actio* vincolata nel contenuto, non abbisognano di specifica motivazione - intesa come estrinsecazione della scelta della preminenza dell’interesse pubblico al ripristino dell’ordine giuridico infranto, all’esito di una ponderazione dei contrapposti interessi in giuoco - bensì di un supporto giustificativo, *id est* della certazione della esistenza di attività edilizia realizzata in dispregio delle regole (TAR Campania, VI, 10 agosto 2020, n. 3560; Id., id., 22 maggio 2020, n. 1939).

2.6. Non fondata, infine, è anche la terza doglianza, con i richiami ai principi di cui all’art. 33 DPR 380/01 colà contenuti.

2.6.1. E, invero, siccome costantemente affermato *in subiecta materia* (TAR Campania, VI, 26 luglio 2021, n. 5227):

- “*l’applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, in deroga alla regola generale della demolizione, propria degli illeciti edilizi, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell’intero edificio. Inoltre, l’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico*” (CdS, VI, 10 gennaio 2020, n. 254);

- “*la valutazione circa la possibilità di dare corso alla applicazione della sanzione pecuniaria a fronte di una opera abusiva in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive, dimodoché la verifica di cui all’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 va compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva e non dall’Amministrazione procedente all’atto dell’adozione del provvedimento sanzionatorio*” (CdS, II, 24 marzo 2021, n. 2493; Id., VI, 13 maggio 2021, n. 3783).

3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario

Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rocco Vampa

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO